



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIREZIONE GENERALE PATRIMONIO NATURALISTICO E MARE

IL DIRETTORE GENERALE

Alla Regione Abruzzo
Servizio Foreste e Parchi
c.a. Dirigente del Dott. Sabatino Belmaggio
c.a. Responsabile Ufficio Dott.ssa Serena Ciabò
dpd021@pec.regione.abruzzo.it
Servizio Valutazioni Ambientali
c.a. Dirigente Ing. Domenico Longhi
c.a. Responsabili Ufficio dott.ssa Eriga Galeotti
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

e, p.c. Al Parco nazionale d' Abruzzo, Lazio e Molise
c.a. Direttore dott. Luciano Sammarone
info.parcoabruzzo@pec.it

Al Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
c.a. Direttore F.F. Avv. Elsa Olivieri
gransassolagapark@pec.it

Al Parco nazionale della Maiella
c.a. Direttore F.F.dott. Luciano Di Martino
pnm@pec.parcomaiella.it

Al Parco regionale Sirente Velino
c.a. Direttore Dott. Iginio Chiuchiarelli
parcosirentevelino@pec.sirentevelino.it

Oggetto: URGENTE - Valutazione di Incidenza Ambientale - rispetto del D.P.R. 357/1997 – rispetto delle Linee guida nazionali sulla V.Inc.A. - violazioni/elusioni - potenziale procedura di infrazione - richiamo al rispetto delle norme comunitarie nelle aree Natura2000 abruzzesi - richiesta di intervento.

Si fa riferimento alla nota della Società Ornitologica Abruzzese del 04.08.2023, già in possesso di codesta Regione e di codesti Enti Parco, ma che per ogni buon fine si riallega in copia, inerente la segnalazione di numerosi casi di non conforme applicazione dell'art. 6, paragrafo 3, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e di quanto previsto dalle Linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (GU n. 303 del 28.12.2019).

E.S	✓ Resp. Div.: Duprè E.
ID Utente: 5406	Ufficio: PNM_03
ID Documento: PNM_03-5406_2023-0025	Via C. Colombo, 44 - 00147 Roma Tel. 06-57223401-8368-5008-8104
Data stesura: 08/08/2023	MAIL: PNM-03@mase.gov.it ; PEC: PNM@pec.mite.gov.it

In particolare, viene segnalato di Comuni che rilasciano pareri di VInCA in assenza dell'espletamento della fase di partecipazione pubblica, di valutazioni condotte in difformità dai requisiti euro-unitari e delle Linee Guida VInCA, del mancato riscontro delle osservazioni delle associazioni ambientaliste ed anche, in alcuni casi, di attività svolte in assenza dell'acquisizione preventiva del parere di valutazione di incidenza (Livello I o II).

In merito alla delega ai Comuni si evidenzia quanto previsto dal punto 1.9 della Linee Guida nazionali per la VInCA, che, sul tema dell'individuazione delle autorità competenti per la VInCA, riportano che *“Seppure tali deleghe non possono essere normate a livello statale, è necessario che le Amministrazioni regionali provvedano ad una verifica sulle competenze attribuite a Strutture non adeguate, come alcuni Comuni, e individuino specifici Uffici regionali, territoriali o, preferibilmente, gli Enti Gestori dei siti o delle aree protette, che possono disporre di maggiori conoscenze specifiche e tecnico-scientifiche”*.

Codesta Regione, in allineamento a quanto sopra rappresentato, con l'art. 1, comma 2, della L.R. 2 marzo 2020, n. 7, ha individuato la struttura regionale come autorità competente *“..per la valutazione d'incidenza sugli atti di pianificazione e programmazione di cui al comma 1, lettera a) e sugli interventi e progetti di cui al comma 1, lettera b)”*. L'art. 3 *“Disposizioni transitorie”*, comma 2, della medesima legge prevede tuttavia che nelle more dell'adeguamento della struttura regionale di supporto all'Autorità regionale competente per la valutazione d'incidenza e di piena funzionalità di detta struttura regionale, i Comuni continuano ad esercitare le rispettive competenze relative alla valutazione di incidenza.

La Regione Abruzzo con Delibera di Giunta Regionale n. 860 del 22/12/2021 ha adottato le *“Linee Guida regionali per la Valutazione di Incidenza e contestualmente revocato le Linee Guida per la Relazione della Valutazione di Incidenza di cui all'ALLEGATO C del documento “Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali” approvate con DGR n. ° 119/2002 – BURA n° 73 Speciale del 14.06.2002 e successive modifiche e integrazioni nel Testo Coordinato”*.

Il punto 1.9 dell'Allegato 1 *“Linee guida regionali VInCA”* della DGR 860/2021 prevede che *“Fino all'entrata in vigore della L. 7/2020, la Regione, in attuazione al D.P.R. 357/97, e della L.R. 11/99 esercita un ruolo di coordinamento e verifica sulle attività delle Autorità da essa delegate per la VInCA”*

Al punto 5 *“AUTORITA' COMPETENTI”* dell'Allegato 2 *“Manuale Operativo”* della citata DGR di adozione delle Linee Guida regionali per la Valutazione di Incidenza, nelle more dell'applicazione dell'art. 1 della L.R. 2 marzo 2020, n. 7 ed in applicazione dell'art. 3, comma 2, codesta Regione individua i Comuni quale Autorità competente per la VInCA, per:

- *per opere e/o interventi ricompresi nei punti da 1 a 4 della lettera b) del comma 1 dell'art. 1 della L.R. 13 febbraio 2003, n. 2 e cioè:*
 - a) interventi in variante alla strumentazione urbanistica;*
 - b) categorie di opere soggette a Valutazione di Impatto ambientale (VIA);*
 - c) categorie di opere soggette a Verifica di Compatibilità Ambientale, (VA);*
 - d) interventi ricadenti sul demanio idrico.*

Al punto 7 *“DISPOSIZIONI GENERALI”* del citato Allegato 2 *“Manuale Operativo”* codesta Autorità regionale prevede che:

Adeguate formazione tecnica per le Autorità delegate alla VI: Le Autorità delegate alla VI (valutatore), devono essere in possesso delle competenze necessarie per il corretto assolvimento della procedura di Valutazione di Incidenza, compreso il livello di screening, e non è possibile delegare dette competenze a Strutture non adeguatamente formate a livello tecnico-scientifico. Laddove, dovesse verificarsi la compresenza di più soggetti delegati alla VI nell'ambito di uno stesso sito Natura 2000, sarà necessario porre in essere opportune forme di coordinamento a livello regionale al fine di assicurare che le valutazioni condotte garantiscano la corretta analisi dell'effetto cumulo e dell'integrità del sito ed in generale di non incorrere in eventuali violazioni dell'art. 6.2 della Direttiva "Habitat". In tali casi potrebbe risultare opportuno, da parte della Regione, individuare un unico soggetto quale Autorità delegata alla VI.

Partecipazione del pubblico e accesso alle informazioni: Fermo restando che, diversamente da quanto richiesto per VAS e VIA, la Dir. 92/43/CEE non pone per la VI l'obbligo di acquisire il parere dell'opinione pubblica ma rimanda ad una valutazione da effettuarsi caso per caso, e tenuto conto che la stessa non rappresenta un atto autorizzativo ma è quasi sempre parte integrante di un endoprocedimento, il procedimento di VI risponde sia per la partecipazione del pubblico che per le modalità di accesso agli atti, alle previsioni della L. n. 241/90.

L'Autorità competente, pertanto, pubblica sul proprio sportello on-line dedicato:

- la documentazione inviata dal proponente al fine di garantire la possibilità di presentare eventuali osservazioni, il cui termine è di 30 giorni dalla pubblicazione online;
- il provvedimento finale (sia in caso di screening che di VI appropriata), da rilasciare entro 60 dalla pubblicazione on line.
- in caso di richiesta di integrazioni da parte dell'Autorità competente o in caso di modifica della proposta, i 30 giorni per la presentazione delle osservazioni decorrono nuovamente dal momento in cui le ulteriori informazioni vengono rese disponibili al pubblico;
- nel caso di procedimenti congiunti, VIA/VI, VAS/VI, VA/VI, i tempi di pubblicazione sono quelli previsti dal D.Lgs. 152/026 e s.m.i.).

In merito a questo aspetto, per come formulato da codesta Regione nel riportato punto 7 dell'Allegato 2, risulterebbe che la fase di partecipazione del pubblico, pari a 30 giorni, debba essere applicata sia alla fase di screening che a quella di valutazione appropriata. Tale orientamento sembrerebbe fornire un ulteriore indirizzo applicativo rispetto a quanto disposto dal punto 1.12 dell'Allegato 1 della DGR 860/2021 per lo screening che, in analogia a quanto disposto nelle Linee Guida nazionali, lascia all'Autorità competente per la VInCA la discrezionalità nel valutare la necessità di pubblicazione sul sito web dell'avvio del procedimento e della relativa documentazione, anche in considerazione della consistenza della proposta e della necessità di approfondimenti con i portatori di interesse, richiedono in ogni caso quale requisito minimo la tempestiva pubblicazione del parere finale del Livello I della VInCA.

Quanto sopra premesso, ai fini di scongiurare un aggravamento dell'EU Pilot 6730/14/ENVI con possibile avvio di una procedura di infrazione, alla luce delle deleghe attribuite alla Regione ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i. e di quanto già previsto dalla normativa regionale di

settore, si richiede con la massima urgenza di fornire i necessari chiarimenti in merito a quanto segnalato dalla SOA e di effettuare una opportuna verifica sull'operato e sulle modalità di espletamento della Valutazione di Incidenza da parte dei Comuni, attuando, se del caso, ogni iniziativa necessaria volta a garantire una completa e coerente attuazione di quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 3 della Direttiva Habitat e dalla Linee Guida nazionali.

In tale contesto, risulta rilevante dare completa attuazione all'art. 1 della L.r. 7/2020 con il completo previsto trasferimento delle competenze sulla VInCA alla struttura regionale dedicata.

Con la presente si porta altresì all'attenzione degli Enti Parco che leggono per conoscenza, la problematica segnalata, richiedendo di garantire, nelle procedure di rilascio delle autorizzazioni e/o nulla osta ai sensi della Legge 394/91, in qualità di soggetti gestori dei siti Natura 2000, anche la verifica sul rispetto di quanto previsto in materia di Valutazione di Incidenza, nonché l'attuazione di quanto stabilito dall'art. 5, comma 7, del DPR 357/97 e s.m.i..

Si rimane in attesa di urgente riscontro, entro il giorno 6 settembre p.v., in considerazione della possibile necessità di dover notiziare la Commissione europea su quanto segnalato in considerazione degli esiti emersi nella Riunione Pacchetto Ambientale dell'14 luglio u.s. e dell'impegno assunto dallo Stato italiano nel riscontro da fornire ai Servizi della Commissione entro il 15 settembre 2023.

Allegato 1: segnalazione SOA 04.08.2023

Dr. Oliviero Montanaro
(documento informativo firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)